



[I miei diritti](#)

[Imprese ed enti](#)

[Servizi online](#)

[Podcast](#)

[Home](#) / [Provvedimenti](#) / [Ordinanza ingiunzione o revoca](#) / [Provvedimento del 18 giugno 2026 \[10281706\]](#)

Provvedimento del 18 giugno 2026 [10281706]

[Ascolta](#)



[doc. web n. 10281706]

Provvedimento del 18 giugno 2026

Registro dei provvedimenti
n. 472 del 18 giugno 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

1. Le istanze pervenute all’attenzione dell’Autorità.

Sono pervenute a questa Autorità diverse istanze con cui è stata lamentata l’attivazione, in capo a persone decedute, di contratti di somministrazione di energia in periodi successivi al relativo decesso, nonché il susseguirsi, presso le predette forniture, di molteplici switching a favore di distinte società energetiche operanti nel mercato libero.

È inoltre pervenuto un reclamo, trasmesso dal Sig. XX, inerente all'inadeguato riscontro, fornito da Acquirente Unico S.p.A., all'istanza di esercizio dei diritti presentata dall'interessato il 21 luglio 2025 e relativa al mancato aggiornamento dei propri dati personali in quanto associati erroneamente ad un PDR non riferibile al reclamante.

2. L'attività istruttoria.

L'attività istruttoria è stata in un primo momento avviata, con riferimento al reclamo presentato dal XX, rispetto all'illecito trattamento dei dati personali del XX, deceduto il 19 marzo 2018.

In particolare, è stata lamentata l'attivazione, da parte di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., di una fornitura di energia, a nome del medesimo de cuius, inerente a consumi afferenti agli anni 2023 e 2024.

In merito, è stata pertanto trasmessa, alla predetta Società, una richiesta di informazioni (v. nota dell'11 luglio 2024, prot. n. 85584/24), a cui la stessa ha risposto, con nota del 30 settembre 2024.

A fronte di quanto dichiarato da Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., è stata trasmessa una richiesta d'informazioni anche ad Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche "AU"), quale gestore del Sistema informativo integrato (SII) (v. nota del 5 novembre 2024; prot. n. 129941/24; cfr. il riscontro di Acquirente Unico S.p.A. del 4 dicembre 2024), e, successivamente, ad Acea Energia S.p.A. in qualità di utente del dispacciamento; ciò considerato che quest'ultima aveva provveduto, in prima battuta, ad attivare una fornitura di energia, nel mercato libero, insistente sul POD attribuito al XX (v. nota del 24 marzo 2025; prot. n. 38941/25; cfr. il riscontro di Acea Energia S.p.A. del 22 aprile 2025).

Il 1° luglio 2025, è stato, inoltre, disposto un accertamento ispettivo nei confronti di Acquirente Unico S.p.A. e sono stati successivamente acquisiti ulteriori elementi, per il tramite della documentazione integrativa trasmessa da quest'ultimo il 1° agosto 2025, a scioglimento delle riserve formulate nel corso dell'ispezione.

In data successiva al predetto accertamento in loco e in ragione di quanto ivi constatato, è emersa poi l'esigenza di avviare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Garante n. 1/2019, un'attività istruttoria volta a valutare, nel complesso, le modalità e le finalità del trattamento posto in essere da Acquirente Unico S.p.A. in qualità di gestore del SII e, più nello specifico, del Registro centrale ufficiale (di seguito anche "RCU").

In tale ottica, è stata dapprima disposta la riunione del procedimento inerente alla segnalazione della XX con altre istanze di analogo tenore trasmesse dal Sig. XX (v. segnalazione dell'8 aprile 2025), dai Sigg. XX e XX (cfr. reclamo del 25 giugno 2025) e dalla Sig.ra XX (v. reclamo del 6 ottobre 2025), nonché con il reclamo del 26 agosto 2025 del Sig. XX in quanto inerente a profili di doglianza ad esse assimilabili. Tutto ciò al fine di effettuare un esame organico delle questioni ivi sottese.

Successivamente, è stata trasmessa un'ulteriore richiesta di informazioni ad Acquirente Unico S.p.A. (v. nota del 31 ottobre 2025, prot. n. 144814/25), a cui la Società ha fornito riscontro, in data 20 novembre 2025.

Nel corso del procedimento come sopra descritto, in relazione ai profili evidenziati in premessa, è emerso quanto riportato di seguito.

Acquirente Unico S.p.A. è una società pubblica incaricata della gestione del Sistema informativo integrato (SII) "basato su una banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e gas e dei dati identificativi dei clienti finali, istituito dall'art. 1-bis della legge 129/2010" (v. nota della Società del 4 dicembre 2024, pag. 2).

Le attività "svolte dal SII e le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso [lo stesso] sono disciplinate dalla legge e dalle delibere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Tali norme prevedono che gli operatori di energia siano tenuti ad accreditarsi al SII e a trasmettere (ed aggiornare) i dati necessari a consentire le attività ad esso affidate. I predetti operatori (..) sono responsabili della veridicità delle informazioni scambiate" (v. nota della Società del 4 dicembre 2024, pag. 2).

La titolarità dei dati trattati, per il tramite del SII, "afferisce: a) a ciascun soggetto giuridico che partecipa al SII e implementa il medesimo mediante flussi informativi (Utente), limitatamente alle informazioni in suo possesso; b) ad AU in merito alle informazioni raccolte nel Registro Centrale Ufficiale (RCU), nell'archivio pratiche e nelle altre basi di dati contenute nell'infrastruttura centrale" (v. nota della Società del 4 dicembre 2024, pag. 2).

Tra "le responsabilità degli Utenti del SII vi è quella di assicurare la correttezza e la veridicità dei dati di propria competenza forniti, come previsto dagli artt. 6 e 17.8 del Regolamento di Funzionamento del SII" (v. nota della Società del 4 dicembre 2024, pag. 2).

Per quanto concerne l'inserimento nel SII dei dati inerenti ad un cliente, è stato dichiarato da AU che, in caso di nuova attivazione di una fornitura o di passaggio (switching) della stessa, il SII recepisce "le comunicazioni afferenti alla fornitura (..) dagli operatori di volta in volta coinvolti, avendo il solo compito di gestire i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas forniti dai vari operatori del mercato (..) e non avendo alcuna responsabilità sull'esattezza dei medesimi, responsabilità che ricade solo ed esclusivamente sul soggetto che fornisce l'informazione" (v. nota della Società del 4 dicembre 2024, pag. 4).

Con riferimento alle istanze presentate al Garante, è emerso che a nome dei Sig.ri XX, XX, XX e XX, in periodi successivi al relativo decesso, sono state intestate diverse forniture di energia, ognuna delle quali oggetto poi di plurime operazioni di switching nei confronti di Società energetiche differenti, con una media di circa 2-3 passaggi di fornitore per anno (v. verbale del 1° luglio 2025, pag. 3 e comunicazione di Acquirente Unico S.p.A. del 20 novembre 2025, pagg. 2-9).

Rispetto a quanto segnalato dal Sig. XX, è emerso che quest'ultimo, in data antecedente all'istanza del 21 luglio 2025 oggetto di contestazione, aveva già presentato (nella specie, il 23 giugno e il 1° dicembre 2023) alcune richieste di esercizio del diritto di rettifica inerenti alla medesima doglianza concernente l'errata associazione dei propri dati a un PDR non attribuibile allo stesso (v. All. 2 della nota di AU del 1° agosto 2025).

In tutte e tre le ipotesi, Acquirente Unico S.p.A. ha risposto di non poter procedere all'aggiornamento del dato inesatto, in ragione della circostanza che "è unicamente il Gestore/Fornitore a essere responsabile dell'eventuale aggiornamento e cancellazione dei dati riportati sul SII ed è unicamente a quest'ultimo che [è necessario] rivolgersi" a tal fine (v. All. 2 della nota di AU del 1° agosto 2025; v. anche nota di AU in riscontro al reclamante del 20 agosto 2025).

Soltanto in data 1° ottobre 2025, a seguito dell'istruttoria della scrivente l'Autorità, la Società ha avviato alcune azioni volte a consentire la rettifica delle informazioni inesatte riferite al Sig. XX, invitando i fornitori energetici coinvolti nel caso di specie, "ciascuno per quanto di propria competenza, a regolarizzare la posizione [del segnalante] e sanare la [relativa] anagrafica" (v. nota di AU, in riscontro al Sig. XX, datata 1° ottobre 2025, pag. 1).

È stato, inoltre, constatato che, all'interno del Registro Centrale Ufficiale, presso il SII, erano presenti alla data del 1° agosto 2025, circa 11.711 clienti ultracentenari ai quali erano associate 25.713 forniture di energia attive (v. nota della Società del 1° agosto 2025, All. 1- "Centenari").

Con riferimento alle misure poste in essere da AU, in adempimento del principio di accountability del Regolamento, al fine di assicurare l'esattezza dei dati personali dei clienti contenuti nel Registro Centrale Ufficiale, la Società ha rappresentato "di non essere autorizzata da ARERA a effettuare verifiche periodiche volte ad individuare dati potenzialmente inesatti (es: utenze associate a CF di ultracentenari; attivazioni multiple a nome dello stesso soggetto e allo stesso indirizzo di fornitura; ecc.). Ciò in quanto non compete ad AU assicurare la veridicità dei dati presenti nel predetto registro; obbligo quest'ultimo che compete, da regolazione, esclusivamente all'esercente, (..) spettando ad AU [solo] il ruolo di certificatore della coerenza degli stessi" (v. verbale del 1° luglio 2025, pagg. 3 e 5).

Acquirente Unico S.p.A., infatti, non ha "alcun potere in ordine alla modifica dei dati presenti all'interno del RCU, modifica che può essere effettuata unicamente dagli utenti abilitati ad inserire tali informazioni (nel caso di specie, i fornitori di energia)" (v. verbale del 1° luglio 2025, pag. 4).

Parimenti, la Società non può, in casi analoghi a quelli segnalati dagli istanti, comunicare ai fornitori di energia la presenza di POD/PDR attivi a nome di un soggetto deceduto, al fine di invitare gli stessi a verificare l'esattezza dei dati dei propri clienti e procedere all'eventuale aggiornamento degli stessi all'interno del RCU.

Tale attività "non rientra tra i compiti specificatamente attribuiti ad AU; non sono infatti previsti all'interno del SII flussi di comunicazione diretti alla modifica dell'anagrafica dei clienti finali da parte di AU nei confronti dei fornitori di energia" (v. verbale del 1° luglio 2025, pag. 4).

Per tali ragioni, Acquirente Unico S.p.A., nei casi di specie, una volta preso atto della circostanza che i contratti di somministrazione di energia di cui sopra fossero intestati a soggetti deceduti, "non ha effettuato un controllo volto ad appurare la presenza, all'interno del SII, di ulteriori forniture attive a nome [dei predetti interessati]; ciò in considerazione del fatto che, sebbene avesse avuto contezza del decesso di quest'ultimi, non aveva ricevuto alcuna specifica richiesta da parte dei soggetti legittimati volta al disconoscimento delle relative forniture, disconoscimento che gli avrebbe consentito di effettuare le azioni del caso (segnalazione all'esercente per la correzione del dato)" (v. verbale del 1° luglio 2025, pag. 3).

Da ultimo, per quanto concerne, più in generale, le modalità operative adottate da Acquirente Unico S.p.A., in sede di riscontro alle istanze di rettifica dei dati presentate dagli interessati (artt. 12 e 16 del Regolamento), la Società ha rappresentato di essere solita rispondere "di non poter intervenire direttamente sul RCU", invitando contestualmente "l'interessato a rivolgersi previamente al fornitore di energia di propria competenza" (v. verbale del 1° luglio 2025, pag. 4).

Sul punto, ha inoltre ribadito che "a partire dal 2018, sono pervenute alla Società meno di 10 richieste di rettifica relative ai dati del SII ai sensi del RGPD, cui è stato risposto nei termini sopra indicati" (v. verbale del 1° luglio 2025, pag. 4).

Più nello specifico, sono stati forniti da Acquirente Unico S.p.A. otto riscontri ai sensi degli artt. 12 e 15 del Regolamento, riferiti a sette interessati (v. comunicazione della Società del 1° agosto 2025, All. 2 – "Richieste di rettifica e risposte").

3. La notifica delle violazioni e le memorie difensive.

Con comunicazione del 27 febbraio 2026, l'Ufficio, sulla base della documentazione in atti e degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, ha provveduto a notificare ad Acquirente Unico S.p.A. l'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori in ordine alle prospettate violazioni dell'art. 5, par. 1, lett. d) e par. 2, nonché degli artt. 12, 16, 24 e 28 del Regolamento; ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 166, comma 5, del Codice.

Al riguardo, la Società, con comunicazione del 28 marzo 2026, ha fatto pervenire i propri scritti difensivi, ulteriormente integrati in sede di audizione del 27 maggio 2026.

In merito, rispetto a quanto contestato, Acquirente Unico S.p.A. ha sostenuto quanto segue:

a) relativamente alla prospettata violazione dei principi di esattezza e di accountability, la Società ha evidenziato i limiti, in termini di poteri e di competenze, gravanti su Acquirente Unico S.p.A. alla luce della normativa di settore. La Società, infatti, "opera nel perimetro delle attività [strettamente] definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, "ARERA")", perimetro che, ad oggi, non contempla in alcun modo né l'implementazione di misure volte alla verifica dell'esattezza dei dati dei clienti presenti nel RCU, né operazioni di aggiornamento e rettifica degli stessi su richiesta dei singoli clienti interessati. Il tutto in ragione della circostanza che è "attribuito ad AU solo il compito di certificatore di quanto viene allo stesso comunicato dagli operatori. Tale attività (..) è conseguenza delle caratteristiche del SII stesso che non gestisce né i contratti né altra documentazione che possa consentirgli di effettuare verifiche sulla correttezza del dato". Ne consegue che ove Acquirente Unico S.p.A. "procedesse autonomamente alla rettifica dei dati" o provvedesse ad "attivare sistemi di alert" e/o altre misure di analoga natura, "violerebbe [la normativa sopra richiamata e, più nello specifico,] il Regolamento SII" (v. nota della Società del 28 marzo 2026, pagg. 3, 9-11, 13);

b) rispetto alle contestazioni inerenti alla violazione degli artt. 12, 16 e 28 del Regolamento, la Società ha evidenziato come, pur nell'impossibilità di procedere, per le ragioni sopra riportate, all'aggiornamento dei dati personali inesatti dei clienti, "AU si è sempre dimostrata collaborativa con gli interessati indicando il soggetto competente alla rettifica cui [questi ultimi] potevano agevolmente fare riferimento". In tale prospettiva devono essere letti i riscontri forniti da Acquirente Unico S.p.A. a fronte della presentazione delle istanze di esercizio del diritto di cui all'art. 16 del Regolamento: gli stessi sono stati "evidentemente volti ad indicare al cliente finale la via più breve per ottenere la rettifica del dato", nell'ottica di "orientare l'interessato verso il percorso risolutivo più rapido" (v. nota della Società del 28 marzo 2026, pagg. 14-15). In particolare, con

specifico riferimento alla prospettata violazione dell'art. 28 del Regolamento, la Società ha precisato che, nei casi oggetto di istruttoria, il riscontro fornito da AU, sebbene non in linea con le istruzioni impartite dal titolare, ha comunque determinato di fatto l'aggiornamento delle predette informazioni da parte del soggetto ivi deputato, consentendo agli interessati di beneficiare dei bonus sociali spettanti agli stessi (cfr. verbale dell'audizione del 27 maggio 2026);

c) con riferimento agli ulteriori elementi di valutazione ai sensi dell'art. 83, par. 2 del Regolamento, la Società ha in primis rappresentato di avere avviato, a fronte della notifica di violazione trasmessa dal Garante, un processo di revisione delle proprie "procedure di riscontro [ex art. 12 del Regolamento], con l'intento di rendere edotti tutti gli autorizzati dell'interpretazione offerta dal Garante in merito all'obbligo di inoltrare eventuali istanze di rettifica agli operatori che inseriscono i relativi dati nel SII". Il predetto processo ha inoltre riguardato anche le ipotesi in cui AU agisce quale responsabile dell'ARERA. La Società ha altresì comunicato l'intenzione di "far eseguire da un ente terzo e indipendente un audit generale [in materia di protezione dei dati personali] sull'intera struttura di gestione dei dati" trattati dalla stessa in qualità di titolare. Da ultimo, ha fatto presente di aver avviato "una specifica sessione formativa per il personale incaricato volta a meglio chiarire le modalità di riscontro ex art. 12 del Regolamento" (v. nota della Società del 28 marzo 2026, pag. 19 e verbale dell'audizione del 27 maggio 2026);

d) rispetto al fatturato risultante dal bilancio di esercizio 2024, ha evidenziato che quest'ultimo non costituisce espressione dell'effettiva capacità economica della Società e che lo stesso non è assimilabile a quello di altri operatori economici privati. Acquirente Unico S.p.A. non opera, infatti, come impresa commerciale orientata al profitto in regime di mercato concorrenziale, bensì quale soggetto istituito su espressa previsione di legge per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico come specificamente stabiliti dalla normativa di settore (v. nota della Società del 28 marzo 2026, pagg. 18-19).

Da ultimo, la Società si è dichiarata "ampiamente disponibile ad avviare, con ARERA e, auspicabilmente, con il supporto del Garante, una interlocuzione specifica per l'introduzione nel Regolamento SII, secondo la procedura di cui ai commi 6 e seguenti dell'art. 2 dell'Allegato A alla Delibera 201, della disciplina di verifica delle utenze e degli obblighi di rettifica dei dati nel RCU alla luce di istanze presentate dai clienti finali" (v. nota della Società del 28 marzo 2026, pag. 14). In tale ottica, ha già avviato al proprio interno un'attività di approfondimento nella prospettiva di individuare alcune prime proposte da sottoporre all'attenzione delle predette Autorità, volte a ricomprendere la "definizione, d'intesa con ARERA e il Garante, di una procedura di cooperazione per la gestione delle istanze, nel rispetto della normativa primaria sul SII; lo svolgimento di attività di moral suasion coordinata con ARERA sugli operatori affinché rispettino gli obblighi loro gravanti in materia di inserimento di dati e celere riscontro alle richieste di rettifica; la predisposizione di una rendicontazione delle istanze di rettifica con cadenza bimestrale o trimestrale da inviare ad ARERA e al Garante per i rispettivi profili di competenza" (v. verbale dell'audizione del 27 maggio 2026).

4. Le attività di interlocuzione con ARERA.

A seguito della ricezione delle memorie difensive trasmesse da Acquirente Unico S.p.A. ed in ragione del contenuto delle stesse come sopra riportato, è stata avviata dal Garante una prima interlocuzione con ARERA, volta ad acquisire, da quest'ultima, elementi di valutazione utili all'analisi del quadro regolatorio sotteso al ruolo e ai compiti affidati ad Acquirente Unico S.p.A. in qualità di gestore del SII (e, al suo interno, del RCU).

È stata inoltre richiesta la disponibilità della predetta Autorità a individuare quali iniziative potrebbero essere assunte dalla stessa per assicurare il pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali nel contesto in esame (v. nota del Garante del 30 marzo 2026).

Al riguardo, l'ARERA, con nota del 14 maggio 2026, ha fornito alcune preliminari indicazioni, in merito alla disciplina rilevante rispetto alla fattispecie in oggetto, e ha condiviso l'opportunità di avviare un'attività di confronto con il Garante al fine di superare alcune delle criticità emerse nell'ambito del procedimento in esame.

Per quanto concerne la normativa di settore, con riferimento al ruolo assunto da Acquirente Unico S.p.A. rispetto alle informazioni contenute nel SII e in particolare nel Registro Centrale Ufficiale, l'ARERA ha chiarito la natura di "certificatore" di quest'ultimo, ovvero di soggetto a cui spetta lo svolgimento di verifiche delle informazioni

presenti nel SII “di natura meramente tecnica (ad esempio, tipologia e numero dei caratteri inseriti in campi quali codice fiscale e POD/PDR) e non attinenti alla veridicità” delle stesse (v. nota dell’ARERA del 14 maggio 2026, pag. 3).

Tutto ciò, in quanto, ai sensi del quadro normativo vigente, non è stato demandato al gestore del SII “un potere di modifica unilaterale dei dati, sussistendo, al più, l’obbligo, [in capo a quest’ultimo], di attivarsi per segnalare la discrepanza delle informazioni immesse nel SII all’Autorità e/o agli operatori che quei dati hanno inserito” a sistema (v. nota dell’ARERA del 14 maggio 2026, pag. 5).

L’ARERA ha pertanto condiviso l’interpretazione della normativa primaria e secondaria attinente al settore energetico fornita, da Acquirente Unico S.p.A., nei propri scritti difensivi; ciò sia con riferimento “all’affermazione (..) rispetto al perimetro del compito di gestore del SII di mero gestore dei flussi informativi afferenti ai mercati di energia elettrica e gas forniti dagli operatori di mercato, senza responsabilità sull’esattezza dei medesimi”, sia in ordine a quella per cui l’obbligo di inserire a sistema dati esatti “ricadrebbe solo ed esclusivamente sul soggetto che fornisce l’informazione (cioè sui fornitori e sui distributori di energia di volta in volta coinvolti)” (v. nota dell’ARERA del 14 maggio 2026, pag. 5).

Fermo restando quanto sopra, l’ARERA ha altresì sottolineato, alla luce delle diverse criticità evidenziate dal Garante in ordine all’esattezza dei dati personali dei clienti presenti nel RCU, l’opportunità di valutare, anche per il tramite delle interlocuzioni già avviate con quest’ultimo, un intervento regolatorio diretto sia “ad introdurre forme di maggiore responsabilizzazione degli operatori commerciali”, sia a “proporre una modifica del Regolamento di funzionamento del SII” volta a conformare il quadro regolatorio alla disciplina di protezione dei dati.

Inoltre, con specifico riferimento alle problematiche emerse in materia di riscontro, da parte di AU, alle istanze di esercizio dei diritti dei clienti finali, ha rappresentato che l’esigenza di rettifica degli interessati “potrebbe essere soddisfatta prevedendo che AU, laddove riceva una istanza di rettifica del cliente finale dei dati contenuti nel RCU, tratti la stessa in veste di Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente (..), inoltrando direttamente all’operatore commerciale di riferimento la richiesta di aggiornamento del RCU alla luce dell’istanza di rettifica ricevuta” (v. nota dell’ARERA del 14 maggio 2026, pag. 6).

5. L’esito dell’istruttoria e le valutazioni del Dipartimento sull’illiceità del trattamento dei dati personali dei clienti contenuti nel Registro Centrale Ufficiale.

In primis, si rappresenta che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”.

Tanto premesso, alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell’attività istruttoria sopra descritta e delle successive valutazioni svolte da questo Dipartimento, sono emerse, a carico di Acquirente Unico S.p.A., le violazioni indicate più diffusamente nel prosieguo; ciò con riferimento ai trattamenti dei dati personali dei clienti, effettuati da quest’ultimo, in qualità di titolare, nell’adempimento dei compiti di gestore del Registro Centrale Ufficiale, nonché ad alcune condotte poste in essere quale responsabile ex art. 28 del Regolamento.

5.1 Il Registro Centrale Ufficiale e la titolarità di Acquirente Unico rispetto ai dati personali dei clienti finali ivi contenuti.

Occorre osservare preliminarmente che, ai fini della trattazione della presente decisione, è necessario tener conto del peculiare contesto sotteso alle attività di trattamento poste in essere nel caso di specie, in quanto effettuate all’interno del SII e, più nello specifico, nell’ambito del Registro Centrale Ufficiale, ivi istituito.

Al riguardo, merita rammentare che il predetto Registro costituisce la banca dati, a livello nazionale, delle informazioni identificative dei c.d. clienti finali –ovvero i titolari di un punto di prelievo di energia elettrica (POD) e di riconsegna di gas naturale (PDR)– nonché dei dati inerenti alla gestione dei processi del SII (v. art. 1-bis, comma 1 della legge n. 129/2010).

Il RCU è dunque alla base dei flussi informativi, tra i vari operatori del mercato energetico (in primis distributori e fornitori), e dei diversi processi necessari al funzionamento, sul territorio, dell'intero settore di riferimento (dall'attivazione di una fornitura, alla voltura della stessa ad altro cliente; dallo switching verso un nuovo operatore nel mercato libero, all'assegnazione dei clienti ai Servizi di ultima istanza; dall'attivazione del Servizio di vulnerabilità, all'erogazione automatica dei bonus sociali; ecc.).

La gestione del succitato Registro è affidata, dalla normativa, ad Acquirente Unico S.p.A., al quale è parimenti attribuito il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali presenti al suo interno (v. il Regolamento di Funzionamento del SII, adottato ai sensi dell'art. 2.6 dell'allegato A della delibera di ARERA n. ARG/com 201/10).

Più nel dettaglio, il Regolamento di Funzionamento del SII (di seguito "Regolamento SII") statuisce che la titolarità del trattamento delle informazioni del RCU compete:

- a ciascun Utente (es. fornitore e/o distributore di energia), limitatamente alle informazioni in suo possesso;
- ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Gestore del SII, in merito alle informazioni ivi raccolte.

Tutto ciò precisando che la predetta titolarità "passa dall'Utente al Gestore, o viceversa in relazione alla direzione del flusso di scambio, dal momento del loro conferimento al Punto di Consegna dei dati" (artt. 5.5 e 17.2 del Regolamento SII).

È inoltre espressamente previsto che "l'Utente è responsabile della correttezza e della veridicità dei dati comunicati al Gestore" e che "il Gestore è responsabile della coerenza e dell'aggiornamento del RCU (...), rispetto alle informazioni ricevute dagli Utenti, [nonché] della corretta sequenza degli aggiornamenti in relazione ai processi gestiti" (art. 17.8 del Regolamento SII).

Ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Gestore, inoltre sono attribuiti specifici compiti e precipue responsabilità rispetto alle informazioni dallo stesso trattate. Questi ha infatti l'onere di assicurare:

- "il trattamento delle informazioni relative ai clienti finali raccolte nel RCU, (..) secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679" (v. art. 5.5 del Regolamento SII);
- "la sicurezza, la riservatezza e l'integrità delle informazioni sia nelle comunicazioni con gli Utenti sia nelle basi dati del SII", ivi compreso il RCU (v. art. 5.3 del Regolamento SII);
- "l'opponibilità a terzi dei dati inseriti nel Registro Centrale Ufficiale, la verifica e il controllo dei dati forniti dagli Utenti nelle comunicazioni al SII, (..) la memorizzazione e l'archiviazione delle informazioni e delle comunicazioni" ivi presenti (v. art. 5.3 del Regolamento SII).

Da ultimo, il predetto Regolamento SII statuisce che "nel caso in cui il Gestore riscontri un errore nei dati personali ricevuti o nel contenuto del RCU, [è tenuto a segnalare] tempestivamente agli Utenti interessati le informazioni per le necessarie correzioni" (art. 17.10 Regolamento SII).

Alla luce dei sopra richiamati compiti e delle summenzionate responsabilità, emerge con chiarezza il ruolo di Acquirente Unico S.p.A., quale titolare delle informazioni personali dei clienti finali contenute nel Registro Centrale Ufficiale; titolare cui compete l'obbligo di assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Merita, altresì, considerare, a tal fine, che la Società agisce nell'ambito di un quadro regolatorio stringente, con attività, margini e modalità operative fortemente conformati dalla legge e dalla regolazione pubblica. In particolare, i compiti attribuiti dall'ARERA ad Acquirente Unico S.p.A., quale mero "certificatore" dei dati del SII, in base alla regolamentazione di settore, non appaiono consentire allo stesso di adempiere pienamente agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 al titolare del trattamento.

Si fa riferimento, nello specifico, alla assenza –più volte ribadita dalla Società nel corso del procedimento– di una chiara attribuzione di poteri e competenze volti ad assicurare, anche in un'ottica di accountability, l'esattezza dei dati personali trattati nell'ambito del RCU (v. par. 3, lett. a) della presente decisione).

Il tutto considerato che la regolamentazione di settore si è limitata a conferire a tale soggetto, rispetto al RCU, "il solo compito di gestire i flussi informativi afferenti ai mercati di energia elettrica e gas forniti dagli operatori del mercato, (...) non [essendo stata prevista in capo al Gestore] alcuna responsabilità sull'esattezza dei medesimi;

responsabilità che ricade solo ed esclusivamente sul soggetto che fornisce l'informazione [ovvero sui fornitori e sui distributori di energia di volta in volta coinvolti]" (v. paragrafi 2 e 3 della presente decisione).

Ciò anche se, al contempo, la predetta normativa, per quanto concerne i profili inerenti alla protezione dei dati personali, ha attribuito ad Acquirente Unico S.p.A. la qualifica di titolare dei dati dei clienti trattati nell'ambito del RCU (v. art. 17 del Regolamento SII), ruolo non compatibile con le funzioni di mero "certificatore" delle informazioni inserite dagli Utenti nel SII.

Si osserva altresì che, per il tramite del RCU, Acquirente Unico S.p.A., in base alla normativa di settore, pone in essere un trattamento di dati personali peculiare e ben più ampio di quello effettuato dal singolo operatore di energia che partecipa al SII.

Il dato personale del cliente finale invero –una volta inserito dall'Utente all'interno del SII– viene associato alle altre informazioni personali afferenti al medesimo interessato presenti nel RCU, nonché, in una fase successiva, a quelle che saranno comunicate dagli altri Utenti nel tempo, dando vita ad un set di informazioni idonee a rappresentare "la storia energetica" del predetto cliente.

Sul punto, merita rammentare che il Registro Centrale Ufficiale riporta, al proprio interno, molteplici informazioni personali del cliente finale, quali ad esempio: il numero di altre forniture attive o cessate associate al medesimo codice fiscale; il numero di switching effettuati in passato, riferiti al POD/PDR oggetto d'inserimento; l'appartenenza dell'interessato alle categorie aventi diritto al bonus sociale; i consumi effettuati dal suddetto cliente; ecc.

Ne consegue che il Gestore del RCU dispone di un insieme di dati personali complesso e articolato, rispetto al quale assume una autonoma e piena titolarità, con tutti gli obblighi che ne derivano in termini di conformità al Regolamento UE n. 2016/679; in primis, per quanto concerne il procedimento in esame, quelli in ordine all'osservanza del principio di esattezza, di quello di accountability, nonché delle previsioni in materia di esercizio dei diritti degli interessati.

Nel contesto dei trattamenti posti in essere per il tramite del SII (e più in particolare, nell'ambito del RCU) appare, pertanto, emergere la necessità di un intervento regolatorio che, tenuto conto della ben più ampia natura assunta dal RCU nel tempo, a seguito delle diverse disposizioni normative stratificatesi negli anni, attribuisca ad Acquirente Unico S.p.A. gli strumenti necessari a svolgere con pienezza la propria funzione di titolare del trattamento dei dati dei clienti ivi contenuti.

5.2 La violazione del principio di esattezza.

Dalle verifiche complessivamente effettuate nel corso dell'istruttoria in oggetto, è emersa la presenza, all'interno del predetto Registro, di dati personali inesatti e non aggiornati dei clienti finali, con particolare riferimento alle informazioni inerenti ai contratti di somministrazione di energia e gas perfezionatisi in data successiva al decesso di questi ultimi.

In particolare, rispetto alle istanze presentate al Garante, è stato innanzi tutto accertato il trattamento illecito dei dati personali dei Sig.ri XX, XX, XX e XX, in ordine ai flussi informativi presso il SII inerenti all'attivazione, a nome degli stessi e in periodi successivi al loro decesso, di diverse forniture di energia; forniture, ognuna delle quali oggetto poi di plurime operazioni di switching, nei confronti di Società energetiche differenti, con una media di circa 2-3 passaggi di fornitore per anno.

Più nello specifico, si è trattato di:

10 contratti di somministrazione di energia, a nome del Sig. XX; tre dei quali ancora attivi alla data dell'accertamento ispettivo del 1° luglio 2025 (v. verbale del 1° luglio 2025, pag. 3);

6 contratti, in capo alla Sig.ra XX (erroneamente riportata nel RCU come XX e come XX; v. comunicazione di Acquirente Unico S.p.A. del 20 novembre 2025, pagg. 2-5);

4 forniture, a nome della Sig. XX, una delle quali ancora attiva alla data del 20 novembre 2025 (cfr. comunicazione di Acquirente Unico S.p.A. del 20 novembre 2025, pagg. 6-9);

1 rapporto di fornitura, intestato al Sig.XX (erroneamente riportato nel RCU come XX; cfr. comunicazione di Acquirente Unico S.p.A. del 20 novembre 2025, pag. 6).

È stato, altresì, constatato che, all'interno del Registro Centrale Ufficiale, presso il SII, erano presenti, alla data del 1° agosto 2025, circa 11.711 clienti ultracentenari ai quali risultavano associate n. 25.713 forniture di energia attive (v. nota della Società del 1° agosto 2025, All. 1- "Centenari"); tra questi, a titolo di esempio, si computano 184 persone di 110 anni e ben 74 aventi 114 anni. Si osserva altresì che ai predetti clienti è, allo stato, nella maggior parte dei casi, associata una pluralità di forniture attive (in alcune ipotesi, fino a 17 forniture differenti).

Da ultimo, con riferimento al reclamo del Sig. XX, è emerso che l'erronea associazione dei dati di quest'ultimo a un PDR non riferito allo stesso è perdurata per circa due anni, ovvero dalla presentazione, da parte del segnalante il 23 giugno 2023 della prima istanza di rettifica ex art. 16 del Regolamento, fino al 1° ottobre 2025, data in cui Acquirente Unico S.p.A., a seguito dell'intervento del Garante, ha richiesto la collaborazione dei fornitori di energia coinvolti nel caso di specie per l'aggiornamento della posizione dello stesso (v. nota di AU in riscontro al Sig. XX del 1° ottobre 2025).

Ciascuna delle sopra menzionate operazioni ha comportato il trattamento, da parte di Acquirente Unico S.p.A., di dati personali inesatti e non aggiornati di clienti finali nell'ambito del RCU; ciò in violazione dell'art. 5, par. 1, lett. d) del Regolamento (c.d. principio di esattezza).

Sul punto, si rammenta che il principio di esattezza impone al titolare di porre in essere attività periodiche di verifica dei dati trattati, mediante l'implementazione, da una parte, di processi tecnici e organizzativi in grado di garantire l'accuratezza e l'aggiornamento degli stessi, e, dall'altra, di prassi operative idonee a consentire un intervento tempestivo e puntuale sulle informazioni inesatte.

Merita evidenziare altresì che l'art. 5 del Regolamento deve essere letto in combinato disposto con il principio di accountability (art. 5, par. 2 e art. 24 del Regolamento).

Ai sensi delle predette disposizioni, infatti, il titolare è il soggetto cui è attribuita la "responsabilità generale" del trattamento, gravando, pertanto, su quest'ultimo l'onere di attuare un sistema organizzativo e gestionale contraddistinto da misure reali ed efficaci di protezione dei dati nonché comprovabili (v. anche cons. 74 del Regolamento); ciò non solo mediante la corretta e puntuale predisposizione degli adempimenti imposti dal Regolamento (informativa; registro delle attività di trattamento; nomina del Responsabile della protezione dei dati ove obbligatoria; ecc.), ma anche attraverso l'implementazione di procedure e prassi organizzative atte a conformare i relativi trattamenti alla disciplina di riferimento (es. processi per la corretta gestione dei dati oggetto di trattamento; policy di data retention; procedure per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti e dei reclami; ecc.; cfr. Gruppo art. 29, WP 173 del 13 luglio 2010- Opinion 3/2010 on the principle of accountability, pagg. 11-12).

L'attuazione del principio di accountability con riferimento al principio di esattezza pone, in capo al titolare, innanzi tutto l'obbligo di adottare misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare la liceità, la correttezza e l'aggiornamento dei dati trattati nel RCU. Ciò, pur considerando il peculiare contesto in esame, ove il titolare del trattamento agisce entro gli spazi consentiti dalla disciplina regolatoria vigente (v. paragrafi 4 e 5.1 della presente decisione).

Il tutto per il tramite, in primis, di procedure di carattere preventivo volte a garantire la coerenza e la congruità delle informazioni inserite a sistema.

A questo riguardo, il titolare dovrebbe effettuare periodiche verifiche ex post quali misure atte a individuare indici di anomalia volti a rendere opportuni maggiori e mirate attività di approfondimento da parte del titolare.

Ci si riferisce, ad esempio, alla previsione di controlli di coerenza dei dati presenti a sistema con riferimento all'inserimento di alert sensibili a varie anomalie (quali ad esempio: il caricamento nel SII di un numero anomalo di POD/PDR intestati alla medesima persona fisica; una quantità di switching eccessivamente ravvicinati nel tempo, rispetto al medesimo punto di fornitura/riconsegna; la ricorrenza degli stessi dati di contatto quali e-mail o numeri di telefono rispetto a plurimi POD/PDR; ecc.).

L'adozione di tali sistemi dovrebbe inoltre essere contestuale all'implementazione di procedure che consentano ad Acquirente Unico S.p.A. di dialogare attivamente con gli Utenti del SII (in particolare con i fornitori di energia); ciò –come peraltro riconosciuto dalla stessa ARERA (v. nota del 14 maggio 2026)– al fine di agevolare l'aggiornamento dei dati personali presenti nel RCU in conformità con quanto richiesto dall'art. 5, par. 1, lett. d) del Regolamento.

L'assenza di quanto sopra indicato o comunque di altre misure tecniche e organizzative parimenti idonee ad assicurare la coerenza e l'esattezza dei dati personali trattati nel RCU –circostanza accertata come evidenziato supra in sede di attività ispettiva– ha pertanto determinato, da parte di Acquirente Unico S.p.A., oltre alla sopra indicata violazione dell'art. 5, par. 1, lett. d) del Regolamento, anche la violazione dell'art. 5, par. 2 e dell'art. 24 del Regolamento.

Rispetto alle sopra menzionate contestazioni, è necessario tenere conto di quanto emerso, a seguito delle interlocuzioni con l'ARERA, in ordine al quadro regolatorio vigente (v. paragrafi 4 e 5.1 della presente decisione).

Al riguardo, dall'esame della documentazione complessivamente acquisita, si ritiene di poter accogliere le argomentazioni addotte dalla Società volte ad escludere la responsabilità di quest'ultima rispetto alla mancata adozione delle misure sopra prospettate; ciò in quanto Acquirente Unico S.p.A. si è in buona fede puntualmente attenuta alle istruzioni e ai processi specificatamente individuati dalla regolamentazione di settore (v. in merito, tra i tanti, Cassazione civile sez. II, n. 20219 del 31 luglio 2018; v. anche Cassazione Civile, Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6051 del 6 marzo 2025).

Rileva in particolare a tal fine, in ordine alla scusabilità dell'errore commesso dalla Società, la circostanza che l'ARERA abbia confermato, con la richiamata nota del 14 maggio 2026, l'interpretazione, seguita da AU, delle deliberazioni del predetto regolatore in materia di compiti e poteri attribuiti ad Acquirente Unico S.p.A. quale gestore del SII e del RCU; deliberazioni che, quindi, costituiscono un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare nello stesso la convinzione della liceità della propria condotta.

Tanto doverosamente premesso, in ordine alle violazioni dei principi di esattezza e di accountability come prospettate nella notifica dell'Autorità del 27 febbraio 2026, si rileva, pertanto, che, rispetto alle specifiche condotte richiamate nel presente procedimento, non sussistano gli estremi per adottare i provvedimenti previsti dall'art. 58 del Regolamento.

Si accoglie, dunque, limitatamente a tale circoscritto profilo, la richiesta, avanzata da Acquirente Unico S.p.A., di archiviazione della contestazione nella parte riguardante tali specifiche fattispecie di violazione (v. par. 3, lett. a) della presente decisione).

Al contempo, vista la più ampia natura assunta ad oggi dal Registro Centrale Ufficiale, si ritiene necessario ribadire la richiamata esigenza, per il prossimo futuro, di un intervento regolatorio atto a conformare l'attuale quadro normativo di settore alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Al riguardo, si prende, pertanto, atto dell'avvio di un'attività di collaborazione del Garante con l'ARERA volta a superare le criticità di sistema sopra evidenziate.

5.3 Le violazioni in materia di esercizio dei diritti degli interessati.

La normativa di protezione dei dati personali impone al titolare, in osservanza del principio di accountability, l'onere di predisporre un sistema organizzato per la gestione delle istanze presentate ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento, individuando specifiche e adeguate istruzioni da fornire al personale incaricato (quali, ad esempio, l'obbligo di monitorare l'email dedicata; istruzioni volte a chiarire le tempistiche da rispettare; indicazioni per individuare le casistiche di differimento dei termini; ecc.) e mettendo a disposizione dello stesso modelli di risposta (es. istanza di rettifica; differimento dei termini con motivazione; ecc.) e prassi operative per fronteggiare le diverse casistiche (es. istruzioni sulle attività da porre in essere in caso di sollecito dell'istanza; ecc.).

Il tutto al fine di adottare misure adeguate ed efficaci a garantire il più generale dovere del titolare di agevolare l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (v. art. 12, par. 2 e cons. 59 del Regolamento); ciò anche rispetto, con specifico riferimento ai casi in esame, all'obbligo di assicurare la rettifica dei dati inesatti o non aggiornati dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. d) del Regolamento).

In ordine alle modalità di risposta di Acquirente Unico S.p.A. alle istanze di esercizio del diritto di rettifica, presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, è invece emerso che quest'ultimo, in tutte le fattispecie esaminate dall'Autorità, ha riscontrato le richieste ricevute evidenziando di non poter procedere all'aggiornamento delle informazioni inesatte dei clienti finali e invitando questi ultimi a ripresentare le proprie istanze nei confronti di altri e diversi titolari del trattamento (v. comunicazione della Società del 1° agosto 2025, All. 2 – "Richieste di rettifica e risposte").

Tutto ciò, sia nei casi in cui Acquirente Unico S.p.A. ha agito in veste di titolare del trattamento (v. le istanze presentate dai Sig.ri XX, XX, XX, XX e XX), sia laddove ha ricoperto il diverso ruolo di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (v. le istanze dei Sig.ri XX e XX).

In particolare, si osserva che in tutte le ipotesi sopra richiamate in cui Acquirente Unico S.p.A. ha assunto la qualità di titolare, quest'ultimo avrebbe invece dovuto provvedere attivamente al fine di pervenire all'aggiornamento delle informazioni inesatte dei clienti, anche eventualmente interfacciandosi, ove necessario, con i fornitori di energia di volta in volta interessati, per le verifiche del caso.

A fronte di un'istanza di esercizio del diritto di rettifica dei dati personali contenuti nel RCU, il titolare, infatti, non può –come emerso nei casi in esame– limitarsi ad invitare l'interessato a rivolgersi al fornitore di energia, ma ha l'obbligo di attivarsi (anche eventualmente per il tramite del predetto fornitore) per provvedere con tempestività alle verifiche necessarie e, se del caso, all'aggiornamento del dato inesatto, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento.

Il tutto anche d'ufficio, se ne ricorrono i presupposti; in tal senso, con riferimento all'ipotesi del Sig. XX, Acquirente Unico S.p.A., dopo essere venuto a conoscenza (per il tramite della richiesta di informazioni trasmessa dallo scrivente Ufficio) del decesso del Sig. XX rispetto ad un POD allo stesso associato, avrebbe dovuto autonomamente verificare l'eventuale presenza di altre forniture contenenti dati inesatti riferite al predetto interessato e attivarsi al fine di aggiornare il RCU in tal senso e notiziare, al riguardo, il fornitore coinvolto.

Tale attività, oltre a conformare il trattamento effettuato da AU al principio di accountability, è doverosa al fine di garantire, in linea con l'art. 5, par. 1, lett. d) del Regolamento, la coerenza e l'esattezza delle informazioni contenute nel Registro Centrale Ufficiale.

La condotta di contro tenuta dal titolare in tutti i casi sopra riportati (diniego della rettifica e rinvio al fornitore di competenza) è stata posta in violazione degli art. 12 e 16 del Regolamento e ha, di fatto, determinato la prosecuzione nel tempo del trattamento illecito di dati inesatti dei predetti reclamanti all'interno del predetto RCU.

Sul punto, non è possibile accogliere quanto sostenuto da Acquirente Unico S.p.A. in ordine all'impossibilità tecnica dello stesso di procedere autonomamente alla modifica delle anagrafiche dei clienti presenti nel SII (v. par. 3, lett. b) della presente decisione).

Si rileva, infatti, in merito che, in ogni caso, il predetto titolare, in conformità con l'obbligo normativo di agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati (art. 12 del Regolamento), avrebbe quantomeno dovuto adempiere alle richieste di aggiornamento dei dati inesatti degli interessati, mediante segnalazione dell'incongruenza ai fornitori di volta in volta coinvolti con contestuale richiesta a questi ultimi di verifica e apporto delle necessarie modifiche al sistema.

Si tratta peraltro di un'attività che Acquirente Unico S.p.A. ha già dimostrato di poter effettuare, laddove, a seguito dell'avvio dell'istruttoria del Garante rispetto al reclamo del Sig. XX, è intervenuto, con richiesta ai fornitori ivi competenti, al fine di sollecitare il puntuale aggiornamento nel RCU dei dati del predetto cliente.

Al riguardo, inoltre, è stata la medesima ARERA a rappresentare che, sebbene ai sensi della normativa vigente "non sia demandato [ad Acquirente Unico S.p.A.] un potere di modifica unilaterale dei dati [presenti nel SII], sussiste (..) l'obbligo [in capo allo stesso] (...) di attivarsi per segnalare la discrepanza dei dati immessi sul SII all'Autorità e/o agli operatori che quei dati hanno immesso" (v. nota dell'ARERA del 14 maggio 2026, pagg. 4-5).

Con specifico riferimento, invece, ai trattamenti inerenti ai dati del Sig. XX e della Sig.ra XX in cui AU ha agito in qualità di responsabile ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, si osserva che quest'ultimo avrebbe dovuto procedere in osservanza delle istruzioni specificatamente fornite dal titolare per il tramite dell'atto di

designazione sottoscritto a tal fine (v. All. 2 - "Accordo ARERA", alla nota di AU del 20 novembre 2025).

All'interno del predetto "Accordo ARERA", infatti, il titolare ha correttamente fornito le istruzioni previste dall'art. 28, par. 3 del Regolamento, imponendo, tra gli altri, l'obbligo per AU di "avvertire prontamente il titolare, entro 3 giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire al responsabile, inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo email indicato nell'articolo «comunicazioni» e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile" (v. art. 5, comma 14 dell'Accordo ARERA, cit.).

Diversamente da quanto pertanto espressamente richiesto dal titolare, Acquirente Unico S.p.A. non ha adempiuto a tali indicazioni operative, omettendo di coinvolgere il titolare del trattamento e limitandosi, nella risposta fornita agli interessati, ad evidenziare l'impossibilità per lo stesso di provvedere alla rettifica delle informazioni personali inesatte; ciò invitando gli stessi a presentare specifica istanza di rettifica all'INPS o al gestore idrico interessato.

Per tali ragioni, pertanto, si ritiene che la condotta di AU, nel caso di specie, sia stata posta in essere in violazione dell'art. 28, par. 3, lettere a) ed e) del Regolamento.

6. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.

Alla luce di quanto complessivamente rilevato, l'Autorità ritiene che le dichiarazioni, la documentazione e le ricostruzioni fornite dal titolare del trattamento nel corso dell'istruttoria, non consentano di superare i rilievi notificati dall'Ufficio con l'atto di avvio del procedimento e che risultino pertanto inidonee a disporre l'archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo peraltro alcuno dei casi previsti dall'art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Il trattamento dei dati personali dei clienti effettuato da Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito delle attività inerenti alla gestione del Registro Centrale Ufficiale, risulta infatti illecito, nei termini su esposti, in quanto posto in essere in violazione degli artt. artt. 12, 16 e 28 del Regolamento.

L'illiceità ha riguardato sette interessati e si è protratta per circa quattro anni; più nello specifico dal 25 maggio 2021 (data dell'istanza di accesso presentata dal Sig. XX) al 20 novembre 2025 (data dell'ultimo riscontro fornito dalla Società al Garante).

La violazione delle disposizioni sopra richiamate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 83, par. 4, lett. a) e par. 5, lett. b) del Regolamento.

Per quanto concerne l'esercizio dei poteri correttivi di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento, si rileva che –sebbene in ragione delle esigenze di revisione del quadro regolatorio di settore come già evidenziate, si sia ritenuto di procedere all'archiviazione delle contestazioni sollevate nei confronti di Acquirente Unico S.p.A. in ordine ai principi di esattezza e di accountability– rispetto ai dati personali dei Sig.ri XX, XX, XX, XX e XX permane ad oggi, all'interno del RCU, un trattamento di informazioni inesatte e non aggiornate.

Con riferimento ai dati personali dei predetti interessati, è pertanto necessario disporre, nelle more del completamento dell'attività di revisione da parte dell'ARERA del predetto quadro giuridico, la relativa rettifica.

Si ritiene, dunque, di dover ingiungere al titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, le seguenti misure correttive:

a) relativamente alle istanze di cui al procedimento in oggetto, procedere, mediante interlocuzione con i fornitori rispettivamente coinvolti, alla rettifica dei dati personali inesatti dei Sig.ri XX, XX, XX, XX e XX. Ai fini della stessa, sarà necessario tenere adeguata documentazione (ad es. per il tramite di un'annotazione a sistema) della circostanza che la fornitura è stata erroneamente attivata a nome di un soggetto deceduto (per quanto riguarda i Sig.ri XX, XX, XX e XX) o in ragione di un'omonimia (rispetto al Sig. XX);

b) con riferimento alla policy adottata dalla Società a fini dell'adempimento degli artt. 15-22 del Regolamento, adottare una specifica sezione in materia di rettifica dei dati inesatti trattati nell'ambito del RCU che, nel tener conto delle diverse casistiche che potrebbero essere oggetto di istanza ex art. 16 del Regolamento (es. fornitura non richiesta; fornitura a nome di soggetto deceduto; mancato aggiornamento

dell'anagrafica del cliente o dei suoi dati di contatto; indirizzo erroneo del POD/PDR; ecc.), individui puntuali procedure volte a consentire l'aggiornamento delle predette informazioni personali, se del caso per il tramite del coinvolgimento dei fornitori di volta in volta interessati, e fornisca puntuali istruzioni agli operatori incaricati, nonché le misure per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento.

Da ultimo, con riferimento ai dati degli 11.711 clienti ultracentenari titolari di forniture attive all'interno del RCU, si prende atto dell'avvio delle sopra menzionate attività di interlocuzione con l'ARERA volte a valutare le iniziative da intraprendere per assicurare il pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, nel contesto in esame.

7. Adozione dell'ordinanza ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell'art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83 del Regolamento, mediante l'adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. L. 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali posto in essere da Acquirente Unico S.p.A., di cui è stata accertata l'illiceità, nei termini sopra esposti.

Ritenuto di dover applicare il paragrafo 3 dell'art. 83 del Regolamento laddove prevede che "se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento [...] viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente Regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave", l'importo totale della sanzione è calcolato in modo da non superare il massimo edittale previsto dal medesimo art. 83, par. 5 del Regolamento.

Con riferimento agli elementi elencati dall'art. 83, par. 2 del Regolamento ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere "in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva" (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nell'ipotesi in esame, sono state tenute in considerazione le circostanze di seguito riportate.

Con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata delle violazioni, al carattere doloso o colposo delle stesse nonché alle categorie di dati personali interessate (art. 83, par. 2, lett. a), b) e g), del Regolamento), sono state rilevate:

la significativa gravità delle violazioni (art. 83, par. 2, lettere a) e g) del Regolamento), in relazione alla natura (concernente l'inosservanza dei principi in materia di esercizio dei diritti), alle modalità (la pluralità di condotte illecite ripetute nel tempo) e alla durata della stessa (circa quattro anni). Sono stati considerati rilevanti a tal fine la natura, il contesto e le finalità del trattamento, nonché la tipologia di danno subito dagli interessati coinvolti. Tutto ciò, ravvisato che: le operazioni oggetto di contestazione sono state poste in essere da Acquirente Unico S.p.A. nell'ambito della gestione del Registro Centrale Ufficiale ovvero della banca dati, a livello nazionale, delle informazioni identificative dei clienti del mercato dell'energia; le criticità riscontrate in materia di protezione dei dati fanno riferimento ai processi e alle policy implementate dal titolare all'atto del trattamento, evidenziando una inadeguatezza di carattere sistemico delle modalità di riscontro alle istanze di esercizio dei diritti degli interessati. Rilevano di contro in favore del trasgressore la circostanza che il trattamento sia stato posto in essere per il perseguimento di compiti di interesse pubblico, la natura non sensibile dei dati personali trattati nei casi di specie, nonché l'esiguo numero di interessati coinvolti;

la natura colposa della violazione (art. 83, par. 2, lett. b) del Regolamento), preso atto della circostanza che la condotta sia stata posta in essere nell'errata convinzione della Società di non disporre, alla luce della regolamentazione di settore inerente al diritto dell'energia, dei poteri per provvedere alla rettifica dei dati personali inesatti nell'ambito del RCU.

Alla luce di tali circostanze, si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità delle violazioni commesse dal titolare del trattamento sia medio (Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR, adottate dal Comitato il 23 maggio 2023, punto 60).

Rispetto agli ulteriori elementi individuati dall'art. 83, par. 2 del Regolamento, si è tenuto conto altresì dei seguenti indicatori:

il rilevante grado di responsabilità del titolare in ordine alle misure tecniche e organizzative messe in atto (art. 83, par. 2, lett. d) del Regolamento); ciò, con specifico riferimento all'inadeguatezza delle procedure attuate da Acquirente Unico S.p.A. al fine di riscontrare conformemente al Regolamento le istanze di rettifica presentate dagli interessati. A favore del trasgressore si considerano la peculiare struttura dei processi tecnici propri del SII e le prassi operative in uso all'interno dello stesso da parte degli Utenti di quest'ultimo;

il fatto che non risultino precedenti violazioni commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all'art. 58 del Regolamento relativamente allo stesso oggetto (art. 83, par. 2, lettere e) ed i) del Regolamento). Sul punto si osserva che non è stato tenuto in considerazione a tal fine, il provvedimento n. 764 del 18 dicembre 2025 (doc. web n. 10210454), in ragione della contestualità degli accertamenti inerenti alla presente decisione con quelli che hanno condotto all'adozione del citato provvedimento nei confronti di Acquirente Unico S.p.A.;

l'adozione, da parte del titolare, di alcune misure, atte a mitigare o a eliminare le conseguenze della violazione (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento). Al riguardo vanno positivamente considerate le iniziative assunte, da Acquirente Unico S.p.A., al fine di agevolare l'esercizio del diritto di rettifica dei dati del Sig. XX; misure che, essendo rivolte esclusivamente nei confronti di un interessato, sono state solo parzialmente idonee a ridurre le conseguenze pregiudizievoli della violazione;

la circostanza che la Società abbia attivamente cooperato con l'Autorità nel corso del procedimento (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);

altri fattori attenuanti (art. 83, par. 2, lett. k) del Regolamento): si è tenuto conto altresì, a favore del trasgressore, delle iniziative recentemente intraprese dalla Società per rafforzare il livello di compliance al Regolamento, come descritte al par. 3, lett. c) del presente provvedimento, nonché dell'attività di approfondimento effettuata da AU al proprio interno nella prospettiva di individuare alcune prime proposte da sottoporre all'attenzione del Garante e dell'ARERA esplicitate al par. 3 della presente decisione.

Si ritiene, inoltre, che assuma rilevanza, nell'ipotesi di specie, in ragione dei richiamati principi di effettività, proporzionalità e dissuasività ai quali l'Autorità deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione (art. 83, par. 1, del Regolamento), la natura giuridica di Acquirente Unico S.p.A., quale società in house a totale partecipazione pubblica (v. par. 3, lett. d) della presente decisione).

Alla luce degli elementi sopra indicati e delle valutazioni effettuate, si ritiene, nel caso di specie, di applicare nei confronti di Acquirente Unico S.p.A. la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 90.000,00 (novantamila/00).

In tale quadro, si ritiene, altresì, che, ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante.

Ciò, in considerazione della tipologia di violazioni accertate che hanno riguardato le modalità applicative utilizzate dalla Società per fornire riscontro alle istanze di esercizio dei diritti dell'interessato. Si tiene conto, a tal fine, dell'impatto che tali prassi hanno prodotto sui diritti dei clienti finali, considerato che le stesse hanno di fatto impedito a questi ultimi di ottenere, da Acquirente Unico S.p.A., la rettifica dei propri dati personali.

Rileva altresì al riguardo anche l'ampia portata della condotta illecita in quanto inerente ai trattamenti posti in essere per la gestione di una banca dati pubblica, di rilevanza nazionale, alla base dei flussi informativi tra i vari operatori operatori del mercato energetico e dei diversi processi necessari al funzionamento, sul territorio, dell'intero settore di riferimento.

Si ritiene, infine, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 57, par. 1, lettere a) ed f) e 83, del Regolamento, rileva l'illiceità del trattamento effettuato da Acquirente Unico S.p.A., con sede in Roma, p. iva n. 05877611003 nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. art. 12, 16 e 28 del Regolamento;

b) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento ingiunge alla summenzionata Società di conformarsi, entro 9 mesi dalla data della notifica del presente provvedimento, alle prescrizioni formulate al par. 6 della presente decisione, richiedendo al contempo alla stessa di fornire, entro il predetto termine, un riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell'art. 157 del Codice; l'eventuale mancato riscontro può comportare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento;

ORDINA

ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento ad Acquirente Unico S.p.A., di pagare la somma di euro 90.000,00 (novantamila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento.

INGIUNGE

quindi a Acquirente Unico S.p.A. di pagare la predetta somma di euro 90.000,00 (novantamila/00), secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell'art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento -sempre secondo le modalità indicate in allegato- di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all'art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

- ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell'Autorità previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento;

- ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell'art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità;

- ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante.

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 18 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori

Scheda



Doc-Web
[10281706](#)



Data
18/06/26

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca



G

P

D

P

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

SEDE

Piazza Venezia 11
00187 - Roma

CENTRALINO TELEFONICO

+39 06.696771

> [Stampa](#)

> [URP](#)

> [FAQ](#)

> [RSS](#)

EMAIL

protocollo@gpdp.it

PEC

protocollo@pec.gpdp.it

> [Informativa protezione dati](#)

> [Dichiarazione di accessibilità](#)

> [Regole del sito](#)

> [Mappa del sito](#)

> [Link utili](#)

Seguici su



[Iscriviti alla Newsletter](#)